

Bruxelles, 10 ottobre 2023
(OR. en)

13860/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0350(NLE)**

PECHE 418

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 ottobre 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 578 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 578 final.

All.: COM(2023) 578 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.10.2023
COM(2023) 578 final

2023/0350 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel
Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca ("regolamento di base della PCP")¹ mira a garantire uno sfruttamento delle risorse acquatiche vive in condizioni sostenibili dal punto di vista economico, ambientale e sociale. A questo riguardo uno strumento importante è la fissazione annuale delle possibilità di pesca. Tutti i regolamenti che stabiliscono le possibilità di pesca devono limitare il prelievo degli stock a livelli compatibili con gli obiettivi generali della politica comune della pesca (PCP).

Obiettivo della presente proposta è fissare le possibilità di pesca per determinati stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero.

In linea con il piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale², la proposta è intesa a stabilire le possibilità di pesca, espresse come sforzo di pesca massimo consentito e limiti massimi di cattura per i gamberi, per gli Stati membri interessati (Spagna, Francia e Italia).

La proposta, inoltre, intende fissare possibilità di pesca in forza degli accordi raggiunti nel quadro della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), l'organizzazione regionale di gestione della pesca responsabile della conservazione e della gestione delle risorse marine vive nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero. L'Unione europea è membro della CGPM insieme alla Bulgaria, a Cipro, alla Croazia, alla Francia, alla Grecia, all'Italia, a Malta, alla Romania, alla Slovenia e alla Spagna. Le misure adottate nel quadro della CGPM sono vincolanti per i suoi membri.

La proposta, infine, intende fissare un contingente autonomo per lo spratto nel Mar Nero in modo da non aumentare il livello attuale di mortalità per pesca di questa specie. Recepisce inoltre nel diritto dell'Unione il totale ammissibile di catture (TAC) e i contingenti stabiliti dalla CGPM per il rombo chiodato.

Obiettivo finale della proposta è portare e mantenere gli stock a livelli che consentano di conseguire il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY). Il piano pluriennale per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale mira a conseguire in modo progressivo e incrementale una mortalità per pesca corrispondente all'MSY entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1° gennaio 2025.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le misure proposte sono state elaborate in linea con gli obiettivi e le norme della PCP.

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Le misure proposte sono coerenti con le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di ambiente.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta rientra nella competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto la PCP è una politica comune che subordina ciascun bacino marittimo regionale dell'UE (ad esempio, il Baltico o il Mediterraneo) ad un regolamento sulle possibilità di pesca in grado di garantire condizioni di parità nell'attuazione della PCP stessa. L'articolo 43, paragrafo 3, TFUE, prevede che il Consiglio adotti misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca.

La proposta assegna possibilità di pesca agli Stati membri. A norma dell'articolo 16, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 17 del regolamento di base della PCP, gli Stati membri sono liberi di decidere, per i pescherecci battenti la loro bandiera, come ripartire le possibilità di pesca loro assegnate conformemente a determinati criteri stabiliti nei suddetti articoli. Gli Stati membri dispongono quindi del margine di discrezionalità necessario nel ripartire le possibilità di pesca loro assegnate in linea con i loro modelli socioeconomici.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Si ritiene che lo strumento più appropriato in questo contesto sia un regolamento, poiché esso consente di stabilire disposizioni direttamente applicabili agli Stati membri e agli operatori economici interessati. In tal modo si garantirà un'applicazione tempestiva e armonizzata delle disposizioni previste, generando maggior certezza giuridica.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

I portatori di interessi sono stati consultati nell'ambito della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio *Una pesca sostenibile nell'UE: situazione attuale e orientamenti per il 2024* (COM(2023) 303 final).

- **Assunzione e uso di perizie**

La valutazione dello stato degli stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero si basa sui lavori più recenti del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e del comitato scientifico consultivo per la pesca della CGPM.

- **Valutazione d'impatto**

L'ambito di applicazione dei regolamenti sulle possibilità di pesca è circoscritto dall'articolo 43, paragrafo 3, TFUE.

Il piano pluriennale per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale ha introdotto un regime di gestione dello sforzo di pesca con cui si intende affrontare il problema dello sfruttamento eccessivo delle risorse nella pesca demersale nel Mediterraneo occidentale. L'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano prevede anche la possibilità di integrare la riduzione dello sforzo di pesca con qualunque misura tecnica o di conservazione pertinente adottata a norma del diritto dell'Unione, al fine di raggiungere il valore della mortalità per pesca stimata in grado di produrre, sulla base di un dato modello di pesca e nelle condizioni ambientali medie esistenti, il rendimento massimo a lungo termine (F_{msy}) entro il 1° gennaio 2025. Sulla base dei pareri scientifici, il regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio (regolamento sulle possibilità di pesca per il 2022)³ ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per i pescherecci con palangaro e limiti di cattura per i gamberi. Tale regime è stato mantenuto dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio (regolamento sulle possibilità di pesca per il 2023)⁴.

Per quanto riguarda le possibilità di pesca stabilite dalla CGPM nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, la presente proposta intende attuare misure concordate a livello internazionale. Tutti gli elementi rilevanti ai fini della valutazione degli effetti potenziali delle possibilità di pesca sono esaminati durante la fase di preparazione e di realizzazione effettiva dei negoziati internazionali nel cui ambito vengono concordate le possibilità di pesca dell'Unione insieme a parti terze.

La proposta non si limita al breve periodo, ma si inserisce in una strategia di più ampio respiro volta a ricondurre gradualmente lo sforzo di pesca a livelli sostenibili nel lungo periodo.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente.

³ Regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, del 27 gennaio 2022, che stabilisce, per il 2022, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 21 del 31.1.2022, pag. 165).

⁴ Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220).

- **Diritti fondamentali**

La proposta rispetta i diritti fondamentali, in particolare quelli riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il controllo e il rispetto delle norme saranno garantiti in conformità al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio⁵.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta intende stabilire, per il 2024, le possibilità di pesca per determinati stock e gruppi di stock nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero, in particolare tramite le misure illustrate qui di seguito.

A. Attuazione del piano di gestione pluriennale per il Mediterraneo occidentale

Nel quadro del piano pluriennale per la pesca demersale nel Mediterraneo occidentale, il Consiglio è tenuto a stabilire uno sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino che sfruttano gli stock demersali in tale mare, per ciascun gruppo di sforzo di pesca, per Stato membro e per i gruppi di stock di cui all'allegato I del piano.

Ai fini del conseguimento dell'MSY per gli stock demersali nel Mediterraneo occidentale, nel 2022 i pareri scientifici sia dello CSTEP che del comitato scientifico consultivo della CGPM hanno raccomandato di intraprendere interventi rapidi e di adottare riduzioni effettive della mortalità per pesca. Gli stock di nasello e uno stock di gambero di profondità risultavano talmente sovrasfruttati da indurre lo CSTEP a considerarli ad un livello inferiore al B_{lim} , vale a dire il valore limite di riferimento, espresso come biomassa riproduttiva e indicato nei migliori pareri scientifici disponibili, in particolare nel parere dello CSTEP o di un organismo scientifico indipendente analogo riconosciuto a livello dell'Unione o internazionale, al di sotto del quale la capacità riproduttiva rischia di essere ridotta.

Lo CSTEP (STECF-22-11 e PLEN-22-03) ha segnalato la necessità di un approccio olistico che combinasse misure relative allo sforzo di pesca per pescherecci sia da traino che con palangaro e limiti di cattura per il gambero di profondità, al fine di ridurre urgentemente la mortalità per pesca, in particolare per gli stock di nasello e di gambero di profondità. La Commissione propone di applicare tale approccio, già attuato dai regolamenti sulle possibilità di pesca per il 2022 e per il 2023, anche per il 2024.

La presente proposta, che comprende una serie di "pro memoria" (pm) per il livello dello sforzo di pesca e per il livello delle catture, sarà completata in una fase successiva, quando si disporrà del parere dello CSTEP.

⁵ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

Per promuovere l'uso di attrezzi selettivi e istituire zone di chiusura della pesca efficaci ai fini della protezione di giovanili e riproduttori, il regolamento sulle possibilità di pesca per il 2023 ha mantenuto il meccanismo di compensazione introdotto dal regolamento sulle possibilità di pesca per il 2022 in relazione al regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. La Commissione propone di mantenere questo meccanismo anche nel 2024.

B. Misure della CGPM applicabili nel Mar Mediterraneo

- Limiti di raccolta e limiti al numero di autorizzazioni di pesca per il corallo rosso in tutto il Mar Mediterraneo (GSA da 1 a 27).
- Limiti massimi di cattura per il gambero rosa mediterraneo e sforzo di pesca massimo consentito e capacità massima della flotta per il nasello nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16).
- Capacità massima della flotta e limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola nel Canale di Sicilia (GSA da 12 a 16), nel Mar Ionio (GSA da 19 a 21) e nel Mar di Levante (GSA da 24 a 27).
- Livello massimo delle catture e numero massimo di palangari e lenze a mano per l'occhialone nel Mare di Alborán (GSA da 1 a 3).
- Misure per gli stock di piccoli pelagici nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2021 per le piccole specie pelagiche nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18).

La Commissione propone di proseguire l'attuazione delle disposizioni di tale piano nel 2024 secondo l'approccio bifasico previsto, vale a dire con un periodo transitorio di tre anni seguito da misure a lungo termine per un periodo di cinque anni.

Per il 2024, che è il terzo anno del periodo transitorio, la Commissione propone di proseguire l'applicazione dei limiti di cattura, con il contingente transitorio interno tra Italia e Croazia e la riserva transitoria per la Slovenia, e del tetto massimo di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e per i pescherecci da traino adibiti alla cattura di piccoli pelagici. Tale tetto massimo di capacità dovrebbe equivalere a quello stabilito nel regolamento sulle possibilità di pesca per il 2023 e basarsi sulla capacità comunicata alla CGPM nel 2014.

- Misure per gli stock demersali nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2019 per le specie demersali nel Mare Adriatico (GSA 17 e 18).

In occasione della sua 46^a sessione annuale del novembre 2023, la CGPM dovrebbe adottare una nuova raccomandazione che riduca lo sforzo di pesca dei pescherecci con reti da traino a divergenti (OTB) e dei pescherecci a sfogliara (TBB) per il 2024. La proposta sarà aggiornata dopo la sessione annuale della CGPM tramite un documento informale che preciserà i livelli di riduzione.

La capacità massima della flotta prevista dal regolamento sulle possibilità di pesca per il 2023 dovrebbe rimanere in vigore anche nel 2024.

Nella proposta figurano una serie di spazi da completare riservati agli stock per i quali le misure transitorie della CGPM scadranno a fine 2023 e per i quali la CGPM dovrebbe adottare nuove misure in occasione della sua 46^a sessione annuale del novembre 2023, ad esempio per la lampuga. La proposta sarà aggiornata dopo la sessione annuale della CGPM tramite un documento informale che preciserà le nuove misure.

C. Misure della CGPM applicabili nel Mar Nero

- Un contingente autonomo per lo spratto, stabilito sulla base di pareri scientifici.

- Ripartizione del TAC e dei contingenti per il rombo chiodato nel quadro del piano di gestione pluriennale della CGPM 2017 per la pesca di questa specie, in applicazione della raccomandazione CGPM/43/2019/3 (GSA 29).

Per quanto riguarda i livelli del TAC e dei contingenti per il rombo chiodato, la proposta sarà aggiornata dopo la 46^a sessione annuale della CGPM del novembre 2023.

Le raccomandazioni della CGPM fino al 2017 sono state recepite nel diritto dell'Unione a norma del regolamento (UE) n. 1343/2011 (e successive modifiche)⁶; per recepire le raccomandazioni adottate dalla CGPM nel 2018 e nel 2019 la Commissione ha invece presentato una proposta (COM/2021/434 final) su cui i colegislatori hanno raggiunto un accordo politico nel luglio 2023⁷.

Nella presente proposta rientrano misure funzionalmente collegate alle possibilità di pesca, ad esempio la chiusura della pesca nel periodo della riproduzione, poiché senza l'introduzione di questi periodi di chiusura (ad esempio, per il rombo chiodato nel Mar Nero) non sarebbe possibile fissare le possibilità di pesca allo stesso livello. La durata del periodo di chiusura può variare a seconda dello stato dello stock, valutato dai pareri scientifici.

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio⁸ introduce condizioni complementari per la gestione annuale delle possibilità di pesca tra cui, agli articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti, rispettivamente, a TAC precauzionali e a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non dovrebbero applicarsi gli articoli 3 e 4, in particolare sulla base delle loro condizioni biologiche. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP stabilisce inoltre un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Pertanto, anche per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive e di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della PCP, è opportuno chiarire che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano soltanto qualora gli Stati membri non si avvalgano della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento di base della PCP.

⁶ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

⁷ eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CONSIL:ST_11623_2023_INIT

⁸ <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj>

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero per alcuni stock e gruppi di stock ittici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹ impone l'adozione di misure di conservazione che tengano conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) e i pareri ricevuti dai consigli consultivi.
- (2) Il Consiglio è chiamato ad adottare misure concernenti la fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca comprese, se del caso, talune condizioni ad esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) indicati all'articolo 2, paragrafo 2, del medesimo regolamento. L'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca siano assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro, per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.
- (3) Pertanto, conformemente al regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.
- (4) Il regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio² ha istituito un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale (di seguito, il "piano"). Il piano mira a raggiungere e mantenere il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield*, MSY) per gli stock bersaglio, garantendo che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive

¹ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

² Regolamento (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un piano pluriennale per le attività di pesca che sfruttano gli stock demersali nel Mar Mediterraneo occidentale e che modifica il regolamento (UE) n. 508/2014 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 1).

ricostituiscia e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre l'MSY.

- (5) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del piano, le possibilità di pesca per gli stock elencati all'articolo 1 del medesimo regolamento dovrebbero essere fissate in modo da conseguire una mortalità per pesca corrispondente all'MSY in modo progressivamente incrementale entro il 2020, ove possibile, e al più tardi entro il 1° gennaio 2025. Le possibilità di pesca devono essere espresse sotto forma di sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro e fissate conformemente al regime di gestione dello sforzo di pesca di cui all'articolo 7 del piano, nonché sotto forma di limiti massimi di cattura per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) in acque profonde, conformemente ai pareri scientifici e all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano.
- (6) [da completare in attesa del parere dello CSTEP] Sulla base di tale parere, per il 2024 è pertanto opportuno ridurre lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino nel Mar Mediterraneo occidentale del pm % rispetto al livello di riferimento tra il 2015 e il 2017, da detrarre dallo sforzo di pesca massimo consentito fissato per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio³.
- (7) [da completare in attesa del parere dello CSTEP] Sulla base di tale parere, per il 2024 lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci con palangaro dovrebbe essere pertanto pari a pm rispetto al livello di riferimento del periodo compreso tra il 2015 e il 2017.
- (8) [da completare in attesa del parere dello CSTEP] Alla luce di tale parere scientifico, per il 2024 i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7 dovrebbero essere pertanto del pm %.
- (9) [da completare in attesa del parere dello CSTEP] Alla luce di tale parere scientifico, per il 2024 i limiti massimi di cattura per il gambero viola nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere pertanto del pm %.
- (10) [da completare in attesa del parere definitivo dello CSTEP] Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), del piano, è quindi opportuno continuare a fissare limiti massimi di cattura per integrare il regime di gestione dello sforzo per i pescherecci da traino. Alla luce di tale parere scientifico, per il 2024 i limiti massimi di cattura per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 dovrebbero essere pertanto del pm %.
- (11) Nel 2019, in occasione della sua 43^a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per una pesca demersale sostenibile nel Mare Adriatico (sottozona geografiche 17 e 18 della CGPM)⁴ che ha introdotto, per il periodo dal 2020 al 2026, un regime di gestione dello sforzo di pesca e un tetto massimo di capacità della flotta per determinati stock demersali. È pertanto opportuno recepire nel diritto dell'Unione tali misure per il 2024.
- (12) [da completare con le nuove misure per gli stock demersali nel Mare Adriatico a seguito della 46^a sessione annuale della CGPM]

³ Regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che stabilisce, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 220).

⁴ [Compliance Committee \(CoC\) Portal - REC.CM_GFCM 43 2019 5-e.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#)

- (13) Nel 2021, in occasione della sua 44^a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/44/2021/20 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico (sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM)⁵ che ha introdotto, per il periodo dal 2022 al 2029, un livello massimo di catture correlato a un tetto massimo di capacità della flotta per i pescherecci a cianciolo e per i pescherecci da traino adibiti alla cattura di piccoli pelagici, con una deroga per le flotte nazionali composte da meno di dieci pescherecci a cianciolo o da traino pelagici adibiti alla pesca attiva di stock di piccoli pelagici. È pertanto opportuno recepire nel diritto dell'Unione tali misure per il 2024.
- (14) [da completare con le nuove misure per gli stock di piccoli pelagici nel Mare Adriatico a seguito della 46^a sessione annuale della CGPM]
- (15) Tenuto conto delle peculiarità della flotta slovena e del suo impatto marginale sugli stock di piccoli pelagici e sugli stock demersali e conformemente al punto 33 della raccomandazione CGPM/44/2021/20 e al punto 13 della raccomandazione CGPM/43/2019/5, è opportuno preservare i modelli di pesca esistenti e garantire alla flotta slovena l'accesso a un quantitativo minimo di piccole specie pelagiche e un'assegnazione minima dello sforzo di pesca per gli stock demersali.
- (16) [da completare con le nuove misure per il corallo rosso a seguito della 46^a sessione annuale della CGPM]
- (17) [da completare con le nuove misure per la lampuga a seguito della 46^a sessione annuale della CGPM]
- (18) Nel 2022, in occasione della sua 45^a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock demersali nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16)⁶ che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/12 e CGPM/42/2018/5. La raccomandazione CGPM/45/2022/4 ha introdotto un regime di gestione dello sforzo per il nasello e limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo, disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosa mediterraneo. Al fine di recepire queste misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosa mediterraneo fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio.
- (19) Nel 2022, in occasione della sua 45^a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/5 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Canale di Sicilia (sottozone geografiche da 12 a 16)⁷ che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/7 e CGPM/43/2019/6. La raccomandazione GFCM/45/2022/5 ha introdotto un limite di cattura, disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di recepire queste misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti

⁵ [Compliance Committee \(CoC\) Portal - REC.CM_GFCM_44_2021_20-e.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#)

⁶ [Compliance Committee \(CoC\) Portal - REC.CM_GFCM_45_2022_4-e.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#)

⁷ [Compliance Committee \(CoC\) Portal - REC.CM_GFCM_45_2022_5-e.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#)

massimi di cattura ammissibili per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio.

- (20) Nel 2022, in occasione della sua 45^a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/6 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar Ionio (sottozone geografiche da 19 a 21)⁸ che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione GFCM/45/2022/6 ha introdotto un limite di cattura, disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di recepire queste misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio.
- (21) Nel 2022, in occasione della sua 45^a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/7 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile degli stock di gambero rosso e gambero viola nel Mar di Levante (sottozone geografiche da 24 a 27)⁹ che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/8 e CGPM/42/2018/4. La raccomandazione GFCM/45/2022/7 ha introdotto un limite di cattura, disponendo inoltre un congelamento della capacità di pesca. Tale raccomandazione prevede, per il 2024, una riduzione del 3 % dei limiti di cattura per il gambero rosso e il gambero viola. Al fine di recepire tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 3 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per il gambero rosso e il gambero viola fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio.
- (22) Nel 2022, in occasione della sua 45^a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/45/2022/3 relativa a un piano di gestione pluriennale per lo sfruttamento sostenibile dell'occhialone nel Mare di Alborán (sottozone geografiche da 1 a 3)¹⁰ che ha abrogato le raccomandazioni CGPM/44/2021/4, CGPM/43/2019/2 e CGPM/41/2017/2. La raccomandazione CGPM/45/2022/3 ha introdotto livelli massimi di catture per il 2023, il 2024 e il 2025, un numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati e nuove misure per la pesca ricreativa. Al fine di recepire tali misure nel diritto dell'Unione, è quindi opportuno applicare una detrazione del 7 % dai limiti massimi di cattura ammissibili per l'occhialone fissati per il 2023 dal regolamento (UE) 2023/195 del Consiglio.
- (23) Nel 2019, in occasione della sua 43^a riunione annuale, la CGPM ha adottato la raccomandazione CGPM/43/2019/3¹¹ che ha modificato la raccomandazione CGPM/41/2017/4 relativa a un piano di gestione pluriennale per la pesca del rombo chiodato nel Mar Nero (sottozona geografica 29 della CGPM). La raccomandazione CGPM/43/2019/3 ha introdotto, per il periodo dal 2020 al 2024, un TAC regionale aggiornato e un sistema di ripartizione dei contingenti per il rombo chiodato, unitamente ad altre misure di conservazione, in particolare un periodo di chiusura della

⁸ [Compliance Committee \(CoC\) Portal - REC.CM_GFCM_45_2022_6-e.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#)

⁹ [Compliance Committee \(CoC\) Portal - REC.CM_GFCM_45_2022_7-e.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#)

¹⁰ [Compliance Committee \(CoC\) Portal - REC.CM_GFCM_45_2022_3-e.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#)

¹¹ [Compliance Committee \(CoC\) Portal - REC.CM_GFCM_45_2022_9-e.pdf - All Documents \(sharepoint.com\)](#)

pesca di due mesi e una limitazione dei giorni di pesca a 180 giorni all'anno. In linea con la raccomandazione CGPM/43/2019/3, queste ulteriori misure di conservazione sono funzionalmente collegate alle possibilità di pesca poiché, in loro assenza, sarebbe necessario ridurre il livello del TAC per il rombo chiodato per garantirne la ricostituzione. È pertanto opportuno recepire tali misure nel diritto dell'Unione.

- (24) [da completare con la decisione di rinnovo del contingente per il rombo chiodato a seguito della 46^a sessione annuale della CGPM]
- (25) [da completare con la decisione di riporto del contingente per il rombo chiodato a seguito della 46^a sessione annuale della CGPM]
- (26) Sulla base del parere scientifico formulato dal gruppo di lavoro della CGPM per il Mar Nero, è opportuno mantenere il livello attuale di mortalità per pesca dello spratto per garantire la sostenibilità degli stock di tale specie nel Mar Nero. Per tali stock è pertanto opportuno continuare a fissare un contingente autonomo.
- (27) L'utilizzo delle possibilità di pesca a disposizione dei pescherecci dell'Unione a norma del presente regolamento è soggetto al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹², in particolare agli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardanti la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e la notifica dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.
- (28) Per promuovere l'uso di attrezzi selettivi e istituire zone di chiusura della pesca efficaci miranti alla protezione dei giovanili e dei riproduttori, il regolamento (UE) 2022/110 ha introdotto un meccanismo di compensazione relativo al regime di gestione dello sforzo di pesca per le reti da traino. Poiché lo CSTEP continua a raccomandare, per il 2024, l'ulteriore miglioramento della selettività e dell'efficacia delle zone di chiusura della pesca per proteggere i giovanili, è opportuno assegnare il *pm* % dei giorni di pesca.
- (29) Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio¹³ ha introdotto condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, tra cui, ai sensi dei suoi articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per i TAC precauzionali e i TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 di detto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio è chiamato a decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4 del medesimo, in particolare sulla base delle loro condizioni biologiche. Pertanto, per evitare un'eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio dello sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di provocare il deterioramento delle condizioni biologiche degli stock, è opportuno precisare che l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC analitici solo nel caso

¹² Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹³ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (30) Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2024. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione che operano nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero e che sfruttano i seguenti stock ittici:
 - (a) corallo rosso (*Corallium rubrum*) e lampuga (*Coryphaena hippurus*) nel Mar Mediterraneo;
 - (b) gambero viola (*Aristeus antennatus*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*), gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mar Mediterraneo occidentale;
 - (c) acciuga (*Engraulis encrasicolus*) e sardina (*Sardina pilchardus*) nel Mare Adriatico;
 - (d) nasello (*Merluccius merluccius*), scampo (*Nephrops norvegicus*), sogliola (*Solea solea*), gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico;
 - (e) nasello (*Merluccius merluccius*) e gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia;
 - (f) gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia, nel Mar Ionio e nel Mar di Levante;
 - (g) occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán;
 - (h) spratto (*Sprattus sprattus*) e rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.
2. Il presente regolamento si applica anche ad altre attività di pesca dell'Unione, compresa la pesca ricreativa, qualora le disposizioni pertinenti vi facciano esplicito riferimento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

- (a) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di uno Stato;
- (b) "pesca ricreativa": le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi;
- (c) "totale ammissibile di catture" o "TAC":
 - i) nelle attività di pesca soggette all'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

- ii) in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato nell'arco di un anno per ciascuno stock;
- (d) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione o a uno Stato membro;
- (e) "contingente autonomo dell'Unione": un limite di cattura assegnato in maniera autonoma ai pescherecci dell'Unione in assenza di un TAC concordato;
- (f) "contingente analitico": un contingente autonomo dell'Unione per il quale si dispone di una valutazione analitica;
- (g) "valutazione analitica": una valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock basata su dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e, secondo un esame scientifico, di qualità sufficiente alla formulazione di un parere scientifico sulle opzioni da adottare per le catture future;
- (h) "dispositivo di concentrazione del pesce" o "FAD": qualsiasi attrezzo ancorato galleggiante sulla superficie del mare destinato ad attirare pesci.

Articolo 3 **Zone di pesca**

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti delle zone geografiche:

- (a) "sottozona geografiche della CGPM": le zone definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴;
- (b) "Mar Mediterraneo": le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- (c) "Mar Mediterraneo occidentale": le acque situate nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- (d) "Mare Adriatico": le acque situate nelle sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- (e) "Canale di Sicilia": le acque situate nelle sottozone geografiche 12, 13, 14, 15 e 16 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- (f) "Mar Ionio": le acque situate nelle sottozone geografiche 19, 20 e 21 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- (g) "Mar di Levante": le acque situate nelle sottozone geografiche 24, 25, 26 e 27 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- (h) "Mare di Alborán": le acque situate nelle sottozone geografiche da 1 a 3 della CGPM quali definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011;
- (i) "Mar Nero": le acque situate nella sottozona geografica 29 della CGPM quale definita nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona coperta dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).

TITOLO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

CAPO I

Mar Mediterraneo

Articolo 4

Corallo rosso

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*), segnatamente ad attività di pesca mirata e ricreativa nel Mar Mediterraneo.
2. Per le attività di pesca mirata, il numero massimo di autorizzazioni di pesca e i quantitativi massimi di stock di corallo rosso raccolti dai pescherecci dell'Unione e nell'ambito di attività di raccolta dell'Unione non superano i livelli fissati nell'allegato I.
3. Ai pescherecci dell'Unione soggetti al disposto del paragrafo 2 è vietato trasbordare corallo rosso in mare.
4. Per le attività di pesca ricreativa, gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare il prelievo e la detenzione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di corallo rosso.

Articolo 5

Lampuga

[da completare con le nuove misure]

CAPO II

Mar Mediterraneo occidentale

Articolo 6

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura degli stock demersali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1022 nel Mar Mediterraneo occidentale.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per i pescherecci da traino e per i pescherecci con palangaro è stabilito nell'allegato III del presente regolamento. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1022 e agli articoli da 26 a 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
3. La ripartizione tra gli Stati membri dei limiti massimi di cattura per i pescherecci dell'Unione operanti nelle acque dell'Unione del Mar Mediterraneo occidentale figura anche nell'allegato III.

4. L'assegnazione delle possibilità di pesca da parte degli Stati membri quale stabilita dal presente articolo e dall'allegato III soddisfa le condizioni seguenti:
- (a) è conforme ai criteri enunciati all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - (b) non pregiudica:
 - i) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - ii) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
 - iii) gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio o a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - iv) i quantitativi detratti conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
 - v) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 7

Meccanismo di compensazione

1. Per il segmento di flotta interessato, conformemente al paragrafo 4, nel 2024 uno Stato membro può concedere ai pescherecci battenti la sua bandiera un quantitativo supplementare di giorni di pesca pari al pm % calcolato a partire dal livello di riferimento del periodo compreso tra il 2015 e il 2017 per tale Stato membro.
2. Lo Stato membro in questione notifica alla Commissione l'elenco dei pescherecci interessati da tale assegnazione supplementare di giorni di pesca, unitamente al numero di giorni di pesca supplementari corrispondente.
3. L'assegnazione supplementare è calcolata a partire dallo sforzo massimo consentito nel livello di riferimento del periodo compreso tra il 2015 e il 2017 per il segmento di flotta interessato dello Stato membro in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2024.
4. Uno Stato membro può concedere l'assegnazione supplementare di giorni di pesca di cui al paragrafo 1 purché il peschereccio interessato soddisfi una delle condizioni seguenti:
 - (a) il peschereccio utilizzi una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 45 mm al fine di ridurre le catture di giovanili di nasello di almeno il 25 %;
 - (b) il peschereccio utilizzi una rete da traino con sacco a maglie quadrate di 50 mm per la pesca in acque profonde al fine di ridurre di almeno il 25 % le catture di gambero viola con carapace di lunghezza (LC, lunghezza di carapace) inferiore ai 25 mm nelle sottozone geografiche 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 e di ridurre di almeno il 25 % le catture di gambero rosso con carapace di lunghezza inferiore ai 35 mm nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11;
 - (c) il peschereccio utilizzi un attrezzo regolamentato altamente selettivo le cui caratteristiche tecniche consentano, secondo lo studio scientifico dello CSTEP,

di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 % rispetto al 2020, ad esempio una griglia di selezione avente distanza tra le sbarre di almeno 20 mm;

- (d) lo Stato membro interessato abbia istituito zone di chiusura temporanea della pesca al fine di ridurre le catture di giovanili di tutte le specie demersali di almeno il 25 % o le catture di riproduttori di tutte le specie demersali di almeno il 20 %;
 - (e) lo Stato membro interessato abbia adottato, per il nasello, una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 26 cm e abbia garantito l'applicazione di misure tecniche adeguate per conformarsi a tale taglia minima di riferimento per la conservazione, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità e migliorare lo stato degli stock;
 - (f) lo Stato membro interessato abbia adottato, per il gambero viola (*Aristeus antennatus*), una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 25 mm LC e, per il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*), una nuova taglia minima di riferimento per la conservazione di almeno 35 mm LC e abbia garantito l'applicazione di misure tecniche adeguate per conformarsi a tali taglie minime di riferimento per la conservazione, al fine di raggiungere progressivamente la lunghezza di prima maturità e migliorare lo stato degli stock;
 - (g) lo Stato membro interessato abbia istituito una chiusura di almeno quattro settimane consecutive per le attività di pesca con pescherecci da traino nelle zone e nei periodi ritenuti importanti, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, per la protezione dei riproduttori degli stock di nasello. Tali zone sono determinate tenendo conto anche dei modelli spaziali di distribuzione dei riproduttori, incluse le profondità comprese tra 150 m e 500 m. I periodi di chiusura temporanea della pesca vanno da febbraio a marzo e da ottobre a novembre.
5. Ogni mese lo Stato membro interessato notifica inoltre separatamente alla Commissione lo sforzo utilizzato da imputare all'assegnazione supplementare di cui al paragrafo 1, utilizzando i codici di comunicazione specifici corrispondenti a tale assegnazione.
6. Entro e non oltre il 15 ottobre lo Stato membro interessato presenta alla Commissione tutte le informazioni disponibili relative all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 4, lettere da a) a g).

Articolo 8

Registrazione e trasmissione dei dati

1. Gli Stati membri registrano e trasmettono alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente all'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1022.
2. Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi allo sforzo di pesca conformemente al presente articolo, gli Stati membri utilizzano i codici del gruppo di sforzo di pesca figuranti nell'allegato III.

CAPO III

Mare Adriatico

Articolo 9

Stock di piccoli pelagici

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura di sardine (*Sardina pilchardus*) e acciughe (*Engraulis encrasicolus*) nel Mare Adriatico.
2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato IV.
3. La capacità massima della flotta, espressa in kW, stazza lorda (GT) e numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare stock di piccoli pelagici, è stabilita nell'allegato IV.
4. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 10

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*), dello scampo (*Nephrops norvegicus*), della sogliola (*Solea solea*), del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) e della triglia di fango (*Mullus barbatus*) nel Mare Adriatico.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito per gli stock demersali e la capacità massima della flotta che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato IV.
3. Uno Stato membro può modificare lo sforzo di pesca assegnatogli di cui all'allegato IV trasferendo giorni di pesca tra i gruppi di sforzo di pesca relativi alla stessa zona geografica e/o allo stesso attrezzo da pesca, a condizione che esso applichi un fattore di conversione nazionale suffragato dai migliori pareri scientifici disponibili.
4. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 11

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato IV.

CAPO IV

Canale di Sicilia

Articolo 12

Stock demersali

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (*Merluccius merluccius*) e del gambero rosa mediterraneo (*Parapenaeus longirostris*) nel Canale di Sicilia.
2. Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli fissati nell'allegato V.
3. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello e la capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato V.
4. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 13

Gamberi di profondità

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Canale di Sicilia.
2. La capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo è stabilita nell'allegato V.
3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato V.

Articolo 14

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato V.

CAPO V

Mar Ionio e Mar di Levante

Articolo 15

Gamberi di profondità

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso

(*Aristaeomorpha foliacea*) e del gambero viola (*Aristeus antennatus*) nel Mar Ionio e nel Mar di Levante.

2. La capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo è stabilita nell'allegato VI.
3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato VI.

CAPO VI

Mare di Alborán

Articolo 16

Occhialone

1. Il presente articolo si applica alla pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (*Pagellus bogaraveo*) nel Mare di Alborán.
2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato VII.
3. Il numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati per la pesca dell'occhialone è stabilito nell'allegato VII.
4. Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce per pescatore al giorno. Alla pesca ricreativa nel Mare di Alborán si applica, per l'occhialone (*Pagellus bogaraveo*), la taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm. La pesca ricreativa di questa specie è vietata durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.

CAPO VII

Mar Nero

Articolo 17

Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (*Sprattus sprattus*) nel Mar Nero.
2. Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VIII.
3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 18

Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (*Scophthalmus maximus*) nel Mar Nero.
2. Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VIII.
3. Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 19

Gestione dello sforzo di pesca per il rombo chiodato

I pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare il rombo chiodato nell'ambito dell'articolo 19, a prescindere dalla loro lunghezza fuori tutto, non esercitano attività di pesca per più di 180 giorni all'anno.

Articolo 20

Periodo di chiusura della pesca per il rombo chiodato

Ai pescherecci dell'Unione è vietato svolgere qualsiasi attività di pesca di rombo chiodato, compresi il trasbordo, la detenzione a bordo, lo sbarco e la prima vendita, nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero dal 15 aprile al 15 giugno.

Articolo 21

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca nel Mar Nero

La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui agli articoli 18 e 19 non pregiudica:

- (a) gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;
- (b) le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;
- (c) le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Articolo 22

Trasmissione dei dati

Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock di spratto e di rombo chiodato catturati nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato VIII.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente